



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3173/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3556/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3556/TFNSVE/2025-2026, 3556 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. SA.MA.GOR. A R.L. (80422) contro la società A.C.D. CASTEL DI SANGRO CEP 1953 (936333) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DI FUSCO LUIGI (5550676)

In data 27.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Di Fusco Luigi (Matricola 5550676).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente S.S.D. SA.MA.GOR. A R.L. (80422) non provvedeva alla notifica contestuale del ricorso alla controparte A.C.D. CASTEL DI SANGRO CEP 1953 (936333), in quanto la ricorrente incardinava il procedimento in data 27.04.2026 ed eseguiva la notifica del ricorso in data 11.06.2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato notificato a parte resistente e pertanto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato altresì che la notifica del ricorso alla resistente risulta essere tardiva;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai